

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA 92/11/CEE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1992

che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che occorre tener conto delle difficoltà tecniche insormontabili che hanno reso impossibile l'applicazione della direttiva 89/396/CEE <sup>(4)</sup>, modificata dalla direttiva 91/238/CEE <sup>(5)</sup>, alla data del 20 giugno 1991; che occorre pertanto prorogarne il termine per l'applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 7, primo comma, secondo trattino della direttiva 89/396/CEE è sostituito dal testo seguente:

« — vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. »

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

<sup>(1)</sup> GU n. C 219 del 22. 8. 1991, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 54 e decisione del 12 febbraio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 50.